

# **ORDINANZA AMMINISTRATIVA CONCERNENTE IL PROTOCOLLO**

## **CAPITOLO I - ESPOSIZIONE DI BANDIERE**

### **Art. 1<sup>1,2</sup>**

Le bandiere, comunale, cantonale e federale, vengono esposte a Palazzo Marcacci e a Casa Bastoria:

- il 1. agosto;
- in occasione del digiuno federale;
- in occasione dell'elezione di un ticinese a Consigliere federale, a Presidente della Confederazione, o a Presidente di una delle Camere federali il giorno dell'elezione e quello del ricevimento ufficiale a Bellinzona;
- in occasione della cerimonia del giuramento di un locarnese eletto Consigliere di Stato;
- in occasione del giuramento del sindaco e dei municipali;
- in occasione di ricevimenti ufficiali (solo a Palazzo Marcacci e nel luogo del ricevimento);
- in altre occasioni o ricevimenti, secondo decisione del Municipio.

Presso l'Ufficio amministrativo delle Gerre di Sotto sarà esposta la bandiera al cui evento essa si riferisce.

Viene esposta la bandiera comunale a mezz'asta in occasione del decesso:

- del Sindaco o di un Municipale in carica;
- di un Consigliere di Stato locarnese in carica;
- di un consigliere Federale locarnese in carica (bandiera comunale, cantonale e federale);
- di un deputato locarnese alle Camere Federali in carica;
- del Presidente del Consiglio comunale;
- in altre occasioni secondo decisione del Municipio.

Essa resta esposta da quanto si è avuta notizia del decesso fino al giorno del funerale.

La bandiera comunale è esposta a Palazzo Marcacci in modo permanente.<sup>1</sup>

In occasione di votazioni o elezioni comunali, cantonali o federali, saranno esposte a Palazzo Marcacci e presso gli uffici elettorali le bandiere corrispondenti.

<sup>2</sup> (capoverso abrogato)

## **CAPITOLO II - RICEVIMENTI DEL MUNICIPIO**

### **Art. 2** **In generale**

Di regola i ricevimenti hanno luogo nella sala delle cerimonie a Palazzo Marcacci, al Castello Visconteo o nella sala delle cerimonie di Casorella.  
Il Municipio non offre, di regola, ricevimenti la domenica e gli altri giorni festivi ufficiali.

### **Art. 3** **In particolare**

Il Municipio riceve:

- i locarnesi che ricoprono cariche politiche e giudiziarie a livello cantonale, federale, internazionale;
- i Consiglieri federali in visita ufficiale o soggiornanti nella regione;
- i membri delle Camere federali in visita ufficiale nella regione;
- i membri dei Governi cantonali in visita ufficiale nella regione;
- gli ambasciatori in visita ufficiale o soggiornanti nella regione;
- i rappresentanti dei Corpi diplomatici in visita ufficiale nella regione;
- i membri del Corpo consolare operanti nella regione;
- L'Arciprete e il Pastore della Chiesa Riformata, in occasione dell'insediamento;
- il Vescovo in occasione dell'insediamento;
- gli alti ufficiali locarnesi dell'esercito in occasione della nomina;
- personalità locarnesi del mondo culturale, scientifico e imprenditoriale;
- personalità del mondo culturale, scientifico e imprenditoriale soggiornanti a Locarno;
- delegazioni o partecipanti a convegni, congressi, manifestazioni, ecc., secondo le decisioni del Municipio.

### **Art 4**

A seconda dell'importanza l'ospite è ricevuto:

- dal Municipio in corpore;
- da una delegazione municipale;
- dal Sindaco o da un altro Municipale designato dal Municipio;
- dal Presidente del Consiglio comunale o da un supplente municipale.

Se gli ospiti sono accompagnati dalle mogli, le mogli dei municipali partecipano pure.

La tenuta per i ricevimenti è decisa caso per caso dal Municipio.

Di regola per il banchetti ufficiale è di rigore l'abito scuro; per le altre cerimonie l'abito da passeggio.

### **Art. 5**

A seconda dell'importanza dell'ospite il Municipio offre:

- un rinfresco semplice;
- un rinfresco ricco;
- una colazione;
- un banchetto ufficiale.

Dopo il saluto ufficiale agli ospiti è offerto un omaggio a ricordo della visita, riservandone uno di maggiore impegno allorché la visita viene restituita.

Di regola alla o alle mogli degli ospiti è pure offerto un omaggio.

Il banchetto o la colazione hanno luogo, di regola, nel Castello Visconteo oppure in altro loco designato dal Municipio.

Al Castello Visconteo sono esposte le bandiere comunale, cantonale e federale.

In caso di ricevimento di ospiti stranieri, al posto della bandiera cantonale viene esposta quella nazionale dell'ospite con la seguente disposizione:

- al centro quella federale, alla sinistra quella dell'ospite, alla destra quella comunale.

Altri stemmi possono essere autorizzati di caso in caso solo dal Municipio.

#### **Art. 6**

Il picchetto d'onore, composto da due agenti della polizia comunale in alta uniforme, è di regola presente a tutti i ricevimenti ufficiali del Municipio, salvo disposizione contraria.

Di regola il picchetto d'onore è presente fino al momento della partenza dell'ospite.

#### **Art. 7**

Il Sindaco o chi ne fa le veci, riceve l'ospite all'entrata del luogo del ricevimento.

#### **Art. 8**

In casi particolari il Municipio può estendere la partecipazione anche ad alti funzionari del Comune.

#### **Art. 9**

La stampa scritta e parlata è di regola invitata alla parte ufficiale del ricevimento.

#### **Art. 10**

Almeno una volta nel corso di una legislatura il Municipio in corpore invita a un banchetto gli ex-municipali.

#### **Art. 11**

Il Municipio può organizzare altri ricevimenti in occasione dell'inaugurazione di un'opera pubblica oppure in occasione di eventi di particolare importanza per la città.

#### **Art. 12**

Il Municipio riceve i locarnesi che si sono particolarmente distinti nei vari settori della vita sociale.

#### **Art. 13**

I ricevimenti sono organizzati dalla Cancelleria municipale in concerto con il municipale responsabile del protocollo.

### **CAPITOLO III - RAPPRESENTANZE DEL MUNICIPIO A MANIFESTAZIONI**

#### **Art. 14**

Di regola i membri del Municipio non partecipano ufficialmente a manifestazioni che hanno luogo la domenica o altri giorni festivi ufficiali.

Il Municipio o una sua delegazione partecipano alle manifestazioni di interesse pubblico comunale, cantonale o federale, organizzate a Locarno.

Quando le circostanze lo esigono il Municipio o una sua delegazione, partecipano pure a manifestazioni organizzate fuori Comune. In questo caso la trasferta della delegazione avviene con gli autoveicoli di rappresentanza del Comune, riservate altre disposizioni del Municipio.

### **CAPITOLO IV - PATRONATO**

#### **Art. 15**

Il Municipio può accettare l'invito ad assumere il patronato di una manifestazione allorché questa assuma carattere di pubblico interesse.

### **CAPITOLO V - ONORANZE FUNEBRI**

#### **Art. 16**

Prioritariamente si tiene conto dei desideri del defunto o della sua famiglia. Se desiderata la forma privata, la cerimonia ufficiale non ha luogo.

#### **Art. 17**

Per le onoranze funebri delle autorità comunali vale quanto segue:

a) Sindaco o Municipali in carica:

- esposizione della bandiera comunale abbrunata;
- comunicazione a tutti i membri dell'esecutivo e del legislativo;
- pubblicazione sui giornali del Cantone;
- lettera alla famiglia;
- visita di condoglianze alla famiglia;
- picchetto della polizia comunale;
- partecipazione ufficiale dell'autorità comunale con picchetto della polizia comunale e gonfalone;
- allocuzione del Sindaco o del Vice Sindaco o del Municipale decano;
- concessione ai dipendenti del Comune del congedo necessario per poter partecipare ai funerali con relativa chiusura degli uffici;
- corone (Municipio e Consiglio comunale) o elargizione alla memoria.

b) Consigliere comunale in carica:

- idem come al punto precedente, salvo:
- allocuzione da parte del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio comunale o del Consigliere comunale decano;
- pubblicazione sui giornali da parte del Municipio e del Consiglio comunale.

c) Familiari di Sindaco o Municipali:

- lettera alla famiglia;
- pubblicazione sui giornali del Cantone;
- visita di condoglianze;
- partecipazione ai funerali del Municipio in corpore con picchetto e gonfalone;
- corona o elargizione alla memoria;

Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti o i genitori.

d) Familiari di Consiglieri comunali:

- lettera alla famiglia;
- partecipazione ai funerali da parte di una delegazione del Municipio o del Consiglio comunale.
- comunicazione del decesso ai municipali e ai consiglieri comunali.

e) Ex-Municipali:

- lettera alla famiglia;
- pubblicazione sui giornali del Cantone;
- comunicazione ai municipali e ai consiglieri comunali;
- partecipazione ai funerali da parte di una delegazione municipale con picchetto e gonfalone.

f) Ex-Consiglieri comunali:

- lettera alla famiglia;
- comunicazione ai Municipali e ai Consiglieri comunali;
- partecipazione di una delegazione del Consiglio comunale ai funerali.

g) Supplenti municipali:

- vale quanto previsto per i Consiglieri comunali in carica.

h) Membri di delegazioni municipali o di delegati del Comune:

- lettera di condoglianze alla famiglia;

### **Art. 18**

Per le onoranze funebri di personalità locarnesi:

- lettera alla famiglia;
- eventuale partecipazione di una delegazione municipale secondo le decisioni del Municipio.

### **Art. 19**

Per le onoranze funebri di dipendenti comunali vale quanto segue:

- lettera alla famiglia;
- partecipazione ai funerali di una delegazione del Municipio;  
In caso di decesso di famigliari di dipendenti comunali si invia una lettera al dipendente.

### **Art. 20**

Per le onoranze funebri di autorità cantonali vale quanto segue:

- a) se locarnese:
  - lettera alla famiglia;
  - visita di condoglianze;
  - partecipazione in modo ufficiale ai funerali con picchetto; gonfalone e delegazione;
- b) in tutti gli altri casi:
  - lettera alla famiglia;
  - eventuale partecipazione secondo le disposizioni del protocollo cantonale.

### **Art. 21**

Per le onoranze funebri di autorità federali vale quanto disposto al punto precedente.

### **Art. 22**

Per le onoranze funebri delle autorità consolari vale quanto segue:

- lettera alla famiglia;
- eventuale partecipazione secondo le disposizioni del Municipio.

### **Art. 23**

Per le onoranze funebri di autorità di Comuni limitrofi (Sindaco o Municipali) vale quanto segue:

- lettera al Municipio ed eventualmente alla famiglia;
  - partecipazione di una delegazione municipale con picchetto d'onore e gonfalone se trattasi del decesso del sindaco oppure della sala delegazione municipale in tutti gli altri casi.
- La partecipazione è definita di volta in volta dal Municipio.

## **CAPITOLO VI - DIVERSI**

### **Art. 24**

In occasione del centenario di vita di un cittadino domiciliato nel Comune è prevista la visita di una delegazione municipale e la consegna di un omaggio.

In occasione del compimento di 75, 80, 85, ecc. anni da parte di un ex-municipale o di un cittadino domiciliato a Locarno che abbia acquisito chiara fama nel campo scientifico, culturale o particolare benemerente, come pure al cittadino non domiciliato che si è particolarmente distinto o reso benemerito verso la città viene trasmessa una lettera augurale.

### **Art. 25**

In occasione del 1 agosto, prima della cerimonia ufficiale sarà suonato a distesa, durante 15 minuti, il campanone della torre cittadina.

**Art. 26**

In occasione di gravi disgrazie o catastrofi può venir deciso:

- l'invio di lettere di condoglianze;
- la visita di una delegazione del Municipio;
- la partecipazione ufficiale ai funerali con picchetto e gonfalone;
- l'esposizione di bandiere abbrunate;
- ogni eventuale altra disposizione secondo le decisioni del Municipio.

Le norme di questa ordinanza, adottate con risoluzione municipale no. 842 del 23 marzo 1987 entrano immediatamente in vigore.

<sup>1</sup> Articolo 1 modificato con risoluzione del 3 agosto 2004.

<sup>2</sup>Articolo 1 modificato con risoluzione municipale no. 139 del 4 maggio 2016, pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 18 gennaio 2018 al 17 febbraio 2018. Entrata in vigore: 18 febbraio 2018.